

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 26/05/2003 n. 2823
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

Nei contratti della Pubblica amministrazione, l'aggiudicazione, in quanto atto conclusivo del procedimento di individuazione del contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà della P.A. di concludere il contratto e della volontà del privato manifestata con l'offerta accertata come migliore e da tale momento sorge il diritto soggettivo dell'aggiudicatario nei confronti della stessa Pubblica amministrazione; tale circostanza non esclude la possibilità per la P.A. stessa di procedere, con atto successivo, purché adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d'ufficio ovvero alla non approvazione del relativo verbale. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica governate dalle norme di contabilità, la facoltà di non approvazione dei contratti prevista dall'art. 113 del Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - a differenza di quella contemplata dall'art. 19 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sulla contabilità dello Stato - ha natura del tutto speciale e carattere eccezionale, essendo l'Amministrazione tenuta ad esercitare con particolare cautela la facoltà di non approvare i risultati di una gara ed a dare piena ed appagante giustificazione dei "gravi motivi" di eventuali rifiuti. L'eccessiva onerosità del prezzo indicato nell'offerta dell'impresa risultata aggiudicataria in una gara d'appalto costituisce di per sé grave motivo di interesse pubblico e giustifica, pertanto, il diniego di approvazione dell'aggiudicazione.